

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Avv. Bruno De Carolis

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio

Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Dario Casa

Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario – per le controversie
in cui sia parte un consumatore [Estensore]

Dott.ssa Daniela Primicerio

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 15.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il 12.5.2010 la ricorrente ha fatto presente che:

- a seguito di una decisione dell'Ombudsman dell'11.3.2009 di accoglimento di un suo ricorso avverso l'intermediario era riuscita finalmente a pagare le rate del mutuo concessole dalla resistente con RID presso altra banca;
- successivamente, con raccomandata del 13.6.2009 ha comunicato il recesso da ogni rapporto intrattenuto con l'intermediario, comprese le polizze assicurative in convenzione, di cui una obbligatoria in quanto richiesta a seguito di mutuo ipotecario e l'altra facoltativa avente ad oggetto la responsabilità civile della famiglia;

- a seguito del recesso è stata contattata telefonicamente dall'intermediario e suo marito si è recato in filiale dove veniva ritirata e distrutta la tessera bancomat, nonché inibito l'uso del canale home-banking;

- l'estratto conto al 30.6.2009 presentava un saldo a credito di euro 1,66;
- a ottobre 2009 ha ricevuto l'estratto conto al 30.9.2009 che è stato contestato con reclamo del 24.10.2009, presentando un saldo negativo a causa dell'addebitamento di euro 5,70 per imposta di bollo e di euro 5,12 per interessi e competenze, nonostante la chiusura del conto dal 30.6.2009 per effetto del recesso esercitato con la suddetta raccomandata del 13.6.2009, rimasta priva di riscontro al pari del reclamo;

- a gennaio 2010 ha ricevuto l'estratto conto al 31.12.2009 con un saldo a debito, ulteriormente aumentato, nonché un sollecito telefonico a pagare lo scoperto di conto corrente;

- Il 17.4.2010 ha ricevuto l'estratto conto al 31.3.2010 con un saldo a debito di euro 78,81, comprensivo della rata per la polizza sicurezza fabbricato nonostante la predetta disdetta e la consegna all'intermediario in data 29.12.2009 della nuova polizza fabbricato.

Ciò premesso la ricorrente ha chiesto la chiusura immediata del rapporto intrattenuto con l'intermediario, come da richiesta formulata nella citata raccomandata del 13.6.2009, lo storno di tutte le spese successivamente addebitate e "un rimborso di € 1.000,00 per questo stillicidio, questa persecuzione che da troppo tempo ormai viene portato avanti con tanta superbia da questo Istituto bancario nei confronti della mia famiglia".

L'intermediario ha replicato con controdeduzioni pervenute il 12.5.2010 affermando che:

- la ricorrente ha ancora in essere il solo contratto di mutuo le cui rate vengono pagate con addebito su rapporto acceso presso altra banca e proprio i problemi verificatisi in occasione del trasferimento di tale disposizione avevano originato il suddetto contenzioso instaurato davanti all'Ombudsman;

- lo "stillicidio" lamentato dalla ricorrente è dipeso per buona parte dai tempi tecnici per dar corso alle disdette delle polizze comunicate dalla ricorrente in data 13.6.2009;

- più in particolare, la disdetta della polizza “Responsabilità civile Capofamiglia, facoltativa, è stata resa esecutiva immediatamente, mentre la disdetta della polizza “Sicurezza Fabbricato”, obbligatoria, è stata resa esecutiva solo con la consegna, in data 29.12.2009, presso altra agenzia, della polizza sostitutiva;

- per effetto della scadenza della polizza estinta (5.1.2010) e del suddetto luogo di consegna della nuova polizza non è stato possibile interrompere gli effetti della precedente polizza in tempo per evitare l’addebito del premio relativo al 2010 e quindi estinguere il rapporto entro il 2009;

- per tali motivi il conto corrente è stato legittimamente in essere fino alla data di addebito del premio della polizza “Sicurezza Fabbricato” avvenuto il 5.1.2010 con saldo a debito di euro 58,07, con conseguente richiesta di refusione avanzata al marito della cliente al netto del premio assicurativo pari a euro 31,25;

- al ricevimento del ricorso all’ABF l’agenzia ha richiesto l’estinzione del rapporto di conto corrente avvenuta il 23.6.2010 senza alcuna spesa o richiesta di ristoro a carico della ricorrente (azzeramento di euro 107,40);

- la cliente era consapevole dell’obbligatorietà della polizza “Sicurezza Fabbricato” a supporto del contratto di mutuo, del conseguente addebito in conto del relativo premio e della necessità di fornire adeguata polizza sostitutiva per rendere operativa la disdetta comunicata il 13.6.2009;

- la pretesa di rimborso di euro 1.000,00 è infondata e non supportata da alcun documento giustificativo.

La resistente ha quindi concluso per l’inaccoglibilità del ricorso in quanto, sebbene vi siano stati ritardi nell’ estinzione del conto a partire dal 5.1.2010, la ricorrente non ha patito alcun danno.

Diritto

La controversia sottoposta all’ esame di questo Collegio concerne la lamentata mancata estinzione del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla ricorrente nonostante il recesso da questa comunicato all’intermediario con raccomandata del 13.6.2009, nonché i successivi addebiti a titolo di spese e interessi che hanno determinato un saldo debitore via via crescente a carico dell’interessata.

Non vi è dubbio che, a fronte della manifesta richiesta della cliente di chiusura del conto, contenuta nella suddetta comunicazione di recesso del 13.6.2009, che non lasciava dubbi sulla volontà di estinguere il rapporto, il comportamento dell'intermediario, che ha riconosciuto il proprio ritardo nell'estinzione del conto, sia pure a partire dal 5.1.2010, va considerato non conforme ai principi di diligenza professionale e di collaborazione cui deve attenersi l'esercente attività bancaria.

Ciò premesso, può prescindersi dal valutare se le argomentazioni addotte dalla resistente valgono a giustificare la mancata estinzione del conto nel periodo anteriore alla predetta data del 5.1.2010, in quanto va rilevata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di chiusura del conto e allo storno delle spese addebitate successivamente alla data di recesso del 13.6.2009.

L'intermediario, infatti, ha provveduto, come risulta dalla documentazione in atti, all'estinzione del rapporto, avvenuta in data 23.6.2010, e al contestuale azzeramento del saldo negativo.

In merito alla richiesta di rimborso di euro 1.000,00 per lo "stillicidio" e la "persecuzione" sopra richiamati, si ritiene che tale domanda non può essere accolta in quanto risulta dedotta in modo totalmente generico e, in ogni caso, se si configura come richiesta di risarcimento di danni patrimoniali è altresì priva di qualsiasi elemento di prova al riguardo, se si considera come pretesa di danni non patrimoniali non è parimenti meritevole di accoglimento essendo questi ultimi risarcibili o nei casi espressamente previsti dalla legge o nei casi di grave lesione di diritti costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 11.11.2008, n. 26972), ipotesi entrambe non ricorrenti nella fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla chiusura del conto e rigetta ogni ulteriore domanda.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE